“MODELLO DI SERVIZIO” E “CLAUSOLA DI GRADIMENTO” QUALE INDICI DI INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA. COMMENTO A TRIBUNALE DI CATANZARO, SENTENZA DEL 10 DICEMBRE 2024, N. 1028.

scritto da goal | 23 Febbraio 2025



*di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario**

Un gruppo di lavoratori impiegati in un appalto avente ad oggetto le attività di “trasporto” e gestione di prodotti postali proponeva ricorso avanti al Tribunale di Catanzaro sostenendo l’illegittimità dell’appalto e così il loro diritto a vedersi costituito il rapporto di lavoro direttamente con la committente.

In particolare, i lavoratori ricorrenti affermavano che, sebbene vi fossero stati frequenti cambi di appalto, l’attività lavorativa era rimasta invariata poiché organizzata autonomamente e direttamente dalla committente.

Tra gli elementi a supporto della eterorganizzazione dell’attività lavorativa da parte della committente venivano valorizzati, in particolare, la presenza di:

- un modello di servizio unilateralmente predisposto dalla committente ove venivano fornite puntuali indicazioni circa gli orari, i percorsi e le modalità del servizio;
- una clausola di gradimento inserita nel contratto di appalto che consentiva alla committente di richiedere la sostituzione immediata del lavoratore ritenuto "scorretto, incapace o che avesse tenuto un comportamento fraudolento o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni alla committente".

La società committente si costituiva in giudizio sostenendo la genuinità dell'appalto e contestando quanto rappresentato circa il controllo diretto sui lavoratori.

Investito così della questione, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza qui in commento (sentenza n. 1028/2024), ha dichiarato l'illegittimità dei contratti di appalto e, per l'effetto, riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la committente.

A motivo di tale decisione il Tribunale ha, in primo luogo, esaminato il modello di servizio adottato dalla committente ritenendolo **"espressione dell'eteroorganizzazione della prestazione lavorativa"** attese le modalità di gestione dell'appalto ivi contemplate che lasciavano poco spazio all'autonomia delle singole società appaltatrici.

Anche la clausola di gradimento inserita nei contratti di appalto è stata ritenuta ad avviso del Tribunale incompatibile con l'autonomia che dovrebbe caratterizzare un appalto genuino. Essa, infatti, consentiva in concreto un **illegittimo esercizio del potere disciplinare sui dipendenti dell'appaltatore** da parte della committente e poiché imponeva "la sostituzione immediata" del dipendente ritenuto inidoneo, si risolveva, in ultima analisi, in una **forma surrettizia di "licenziamento" del lavoratore su richiesta del committente**.

La pronuncia qui in commento è senz'altro d'interesse in quanto, nel ribadire che ogni contratto di appalto deve rispettare l'autonomia del rapporto tra committente e appaltatore, sottolinea la necessità di prestare la massima attenzione non solo alla gestione corretta dei contratti di appalto, ma anche, e soprattutto, all'utilizzo di clausole contrattuali che – specie, se formulate come
nel caso specifico – siano idonee a limitare già ab origine questa autonomia così inficiando la genuinità dell'appalto.

*_Avvocati Studio Legale Daverio & Florio_